

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL GRUPPO FOTOCINE CONTROLUCE

In data 12 Ottobre 2023 alle ore 21.15, si riunisce presso la Sede sociale in Vercelli, Corso Libertà 300, l'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima del 11 ottobre 2023, dei soci del Gruppo Fotocine Controluce di Vercelli, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione del nuovo statuto, ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 e dalla volontà di iscriversi al RUNTS;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti n° 22 soci con diritto di voto.

L'Assemblea chiama a fungere da Presidente il socio signor Dario De Salvador e da Segretario il socio signor Massimo Orsi.

Il Presidente, accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la seduta.

PUNTO 1)

Il Presidente Dario De Salvador fa presente all'Assemblea l'utilità di modificare gli articoli dello Statuto ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 e dalla volontà di iscriversi al RUNTS come da bozza di cui dà lettura.

Dopo ampio dibattito, l'Assemblea straordinaria delibera all'unanimità di modificare i suddetti articoli, come risulta dallo Statuto aggiornato che viene allegato al presente Verbale e del quale fa parte integrante.

PUNTO 2) VARIE ED EVENTUALI

Non vi sono varie ed eventuali.

Alle ore 22.20, non essendovi altri interventi né altri punti da discutere, l'Assemblea viene dichiarata chiusa.

Vercelli, 12 Ottobre 2023

Il Presidente (D. De Salvador)

Il Segretario (M. Orsi)

D. De Salvador

M. Orsi

20 OTT. 2023
Registrato a Vercelli il
al n. 681 Serie TEL
esatti € 0,00 - ESENTE



IL FUNZIONARIO
Paolo BONENTE

[Signature]

Elenco dei soci presenti all'Assemblea Straordinaria del 12 ottobre 2023



Dario De Salvador,
Massimo Orsi,
Federico Ranghino,
Victor Nomin,
Silvano Davoli,
Giuseppe Casella,
Giuliana Rossi,
Elisa Gerardi,
Valentina Merlin,
Francesca Olmo,
Massimo Varese,
Mauro Sarasso,
Dario Foglia,
Antonello Grolla,
Margherita Guccione,
Giovanni Della Torre,
Raffaele Simonetta,
Giulio Veggi,
Marco Bosco,
Silvano Alboresi,
Paolo Bertotti,
Marino Pistan.

Vercelli, 12 Ottobre 2023

Il Presidente (D. De Salvador)

Il Segretario (M. Orsi)





STATUTO DEL “GRUPPO FOTOCINE CONTROLUCE”

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione e durata

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile ed al D.Lgs 03.07.2017 n. 117 e ss.mm.ii. “Codice del Terzo Settore”, con sede legale in Vercelli, l'Associazione denominata “Gruppo Fotocine Controluce” con sigla “G.F. Controluce”.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per l'effetto dell'iscrizione della stessa al RUNTS.

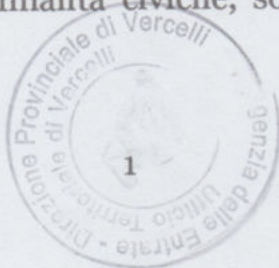
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno del medesimo Comune, ma deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni agli Enti gestori dei Pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II NATURA, SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 2 – Natura, scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità; promuove l'arte della fotografia in ogni sua più ampia forma ed estensione, anche mediante la collaborazione con enti ed associazioni terze, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante:



- attività di interesse sociale nel campo delle arti visive e figurative in genere per incrementare e diffondere la conoscenza della cultura fotografica e visiva in tutte le sue forme;
- iniziative a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico in genere, anche attraverso l'organizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche di interesse sociale, anche in sinergia con gli enti del territorio;
- attività a favore dei soci finalizzate alla formazione, informazione e collegamento tra gli stessi per favorire la crescita e la collaborazione personale anche in contatto con altre realtà associative con le quali poter condividere attività, esperienze e scopi comuni.

L'Associazione opera in forma di azione prevalentemente volontaria, anche mediante forme di collaborazione con Stato, Regioni, Province ed enti locali, oltre che con enti ed istituzioni pubbliche e private in genere.

Art. 3 – Attività principali

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale aventi ad oggetto:

1. educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e ss.mm.ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 c. 1 lett. d);
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 c. 1 lett. f);
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 c. 1 lett. i);
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 c. 1 lett. k);
5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 c. 1 lett. l)

Per conseguire tali scopi e svolgere dette attività, nello specifico ed a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione provvede a favore dei soci e anche dei non soci:

- A. alla formazione, anche mediante corsi fotografici, in collaborazione con docenti, esperti e professionisti del settore della fotografia e delle arti figurative;
- B. all'organizzazione e partecipazione a mostre, eventi e concorsi anche a premi, dibattiti, conferenze, manifestazioni ed in genere alla promozione di tutte le attività collegate alla fotografia ed alle arti audiovisive, anche con progetti editoriali, compresi libri, cataloghi e supporti informatici e video;
- C. ad allacciare rapporti di scambio e di collaborazione con altre associazioni anche non fotografiche, sia nazionali che estere che abbiano analogo od attinente scopo culturale, nonché con le Pubbliche Amministrazioni della città e del territorio nazionale ed internazionale;
- D. a patrocinare con il proprio logo le attività culturali realizzate ed organizzate dai Soci o da soggetti terzi.

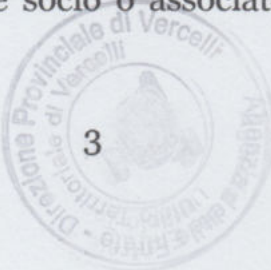
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati stessi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività secondarie

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Art. 5 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III SOCI

Art. 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a 7 (sette), che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Partecipano all'attività dell'Associazione tutti coloro che versano la quota associativa fissata dall'Assemblea dei Soci.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza con gli altri frequentatori della sede.

Art. 7 – Criteri di ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi e viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente i dati anagrafici del richiedente, l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali rilasciata su apposito modulo ai sensi della normativa vigente. Se il richiedente è un minore di età la domanda deve essere firmata dal maggiorenne che ne esercita la responsabilità genitoriale, la tutela o la curatela.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alle sue attività.

I soci hanno diritto:



no

[Handwritten signature]

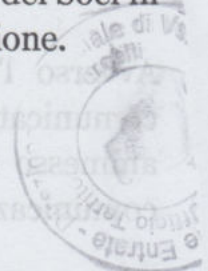
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome dell'Associazione, se non da questa espressamente autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dall'Associazione.

Le prestazioni fornite dai Soci e dai volontari sono gratuite.



Art. 9 - Quota associativa

I Soci devono corrispondere entro il termine del 31 gennaio la quota associativa annuale dell'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - Recesso del socio

Il Socio può recedere in qualsiasi momento. Il recesso del socio deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 11 – Esclusione del socio

L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che al socio sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Art. 12 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per recesso (art. 10), esclusione (art. 11) e morte.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o dell'esclusione.

TITOLO IV ORGANI

Art. 13 - Organi del G.F. Controluce

Sono organi dell'Associazione:



- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Capo I ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta l'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e l'eventuale elezione delle cariche sociali; è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- discute ed approva i programmi di attività annuali dell'Associazione e l'operato del Consiglio Direttivo;

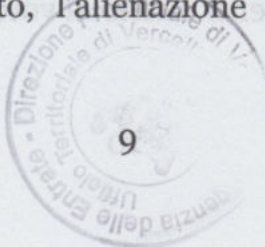
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato ed i consiglieri che abbiano svolto incarichi ed attività per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, del presente Statuto;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il cinquanta per cento (50%) dei Soci, aventi diritto al voto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la fusione, la scissione, la trasformazione, nonché l'acquisto, l'alienazione di immobili, la costituzione di



vincoli reali sugli stessi e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 17 del presente Statuto.

Art. 17 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, del Consiglio Direttivo ogni volta che ne ravvisa la necessità ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure quando ne è fatta richiesta da almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

Hanno diritto di voto tutti i Soci e che siano in regola con la quota associativa. I Soci minorenni votano per il tramite del maggiorenne che ne esercita la responsabilità genitoriale, la tutela o la curatela.

Per cause di forza maggiore l'Assemblea può essere convocata, nella sua totalità, anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota

Ciascun associato dispone di un voto singolo.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi dei volontari sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali sono previste candidature. La designazione va espressa su scheda segreta: è esclusa, pertanto, dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. In caso di parità di voti la votazione dovrà essere ripetuta per un massimo di 3 (tre) volte e se la parità di voti persiste verrà eletto il Socio più anziano.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono rese pubbliche mediante affissione all'albo.

Capo II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizione e funzioni

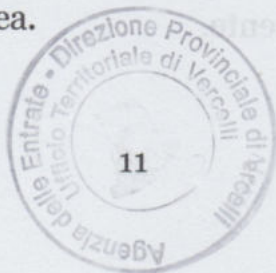
Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri scelti tra i soci ed eletti dall'Assemblea dei Soci, compreso il Presidente. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.



In particolare esso svolge le seguenti attività:

- convoca l'Assemblea dei Soci, ogni volta che ne ravvisa la necessità ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea i programmi annuali e pluriennali dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e l'eventuale relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- cura l'osservanza dello Statuto;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse/secondarie ai sensi dell'art. 4 dello Statuto;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore ed in caso di legati. Qualora l'Associazione venga istituita erede, l'eventuale accettazione dell'eredità deve avvenire con beneficio di inventario.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo stesso.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Art. 20 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o a richiesta di un terzo dei consiglieri qualora ve ne sia la necessità e comunque almeno 4 (quattro) volte l'anno, mediante avviso scritto inoltrato, anche in forma elettronica/telematica, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione dell'Associazione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

Art. 21 – Durata e scioglimento

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a 3 (tre) riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.



Nel caso in cui decadano oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro il termine di 30 (trenta) giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

Art. 22 – Poteri degli amministratori

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Capo III PRESIDENTE

Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Il candidato alla carica di Presidente, al momento della elezione, deve aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Associazione non inferiore a 4 (quattro) anni sociali completi e continuativi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci; presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale dell'Associazione; in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Capo IV

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo, sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione e tiene i libri sociali.

TITOLO V

CARICHE SOCIALI

Art. 26 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) anni sociali completi e continuativi; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale dell'Associazione.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.



TITOLO VI COMMISSIONI

Art. 27 – Commissioni

Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni, aventi come finalità un progetto specifico determinato dal Consiglio Direttivo stesso, che si scioglieranno automaticamente e senza bisogno di formalità con la realizzazione del progetto che ne ha giustificato la costituzione e comunque con la decadenza del Consiglio Direttivo che le ha costituite.

Dette Commissioni sono formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa. Il Consiglio Direttivo ne determina il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri, predisponendo un regolamento specifico.

Le Commissioni hanno autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, operano secondo apposito regolamento dell'Associazione, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dall'Associazione all'attività della Commissione stessa.

È vietata la costituzione di Commissioni di non Soci.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 28 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- beni mobili ed immobili;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e da altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- contributi di soggetti pubblici e privati, istituti bancari e fondazioni, nazionali ed internazionali, anche finalizzati a specifici progetti od iniziative;

- entrate derivanti dalla organizzazione di iniziative promozionali anche finalizzate al proprio finanziamento, eventi, manifestazioni, mostre, stage, corsi, concorsi;
- erogazioni libere di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- entrate derivanti dalla contribuzione volontaria del 5x1000 e fattispecie simili;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché il presente Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, dell'associazione.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 29 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alla relazione del Presidente, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio, che è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea dei Soci e può essere consultato da ogni associato, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

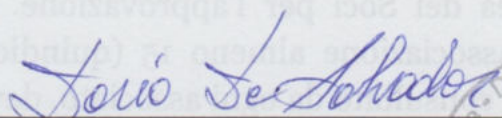
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

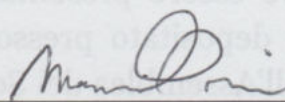
L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 31 - Rinvio alle norme e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.



Il Presidente
Dario De Salvador



Il Segretario
Massimo Orsi